



I predetti costituiti, della cui identità personale, qualifica e piena capacità di agire io Notaio sono personalmente certo,

**PREMETTONO:**

- che la **PARTE MUTUATARIA** ha chiesto all'**ISTITUTO FINANZIATORE** un mutuo di €  
( ) da destinare unitamente ad altri mezzi al finanziamento parziale della spesa prevista per la realizzazione di

il cui progetto esecutivo è stato approvato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

- che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** ha aderito, con delibera in data alla concessione del predetto mutuo ai patti ed alle condizioni meglio evidenziati nel contesto del presente contratto e nell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali;

- che, per agevolare l'ammortamento, l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso ha disposto altresì, la concessione a favore della **PARTE MUTUATARIA** di un contributo nominale annuo negli interessi pari a €  
( ) annui, ai sensi dell'art. 5, 1° comma della legge 24 /12/1957 n° 1295, così come sostituito dall'art. 4 della L. 18/2/1983, n° 50, contributo che verrà detratto dagli importi delle semestralità di ammortamento ai sensi del 2° comma del citato art. 5;

- che, a garanzia della restituzione della somma mutuata, del pagamento dei relativi interessi, anche di preammortamento e moratori, delle spese ed accessori, nessuna esclusa, nonché del soddisfacimento di ogni altro obbligo facente carico alla **PARTE MUTUATARIA** dal presente contratto, dall'allegato Capitolato di patti e condizioni generali, dagli atti di erogazione e dalle norme vigenti in materia, il **GARANTE** si dichiara disposto a prestare a favore dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** e nell'interesse della **PARTE MUTUATARIA**, una fideiussione solidale in conformità dei patti e delle condizioni meglio specificate nel successivo art. 5;

**(EVENTUALE:)**

- che non essendo ancora stata rilasciata dall'Ufficio Territoriale del Governo di la certificazione antimafia, richiesta in data , ed essendo scaduti i termini di cui all'art. 11 del D.P.R. 252 del 3/6/1998, le parti convengono di sottoporre la stipula del presente contratto a condizione risolutiva, nel caso in cui dall'acquisizione della suddetta certificazione antimafia dovesse evincersi la sussistenza di procedimenti o provvedimenti definitivi di prevenzione o risultassero in atto tentativi di infiltrazione mafiosa di cui alla normativa antimafia a carico dei componenti del Consiglio di Amministrazione/Consiglio Direttivo del “ o dell'Ente medesimo, con le conseguenze previste dall'art. 11 del DPR sopra richiamato.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

Per il soddisfacimento degli scopi indicati in premessa e con le garanzie ivi specificatamente indicate, l'**ISTITUTO FINANZIATORE**, come sopra rappresentato, concede a titolo di mutuo alla **PARTE MUTUATARIA** che accetta per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, la somma di Euro

( ) con ammortamento in anni 10/15/20 (dieci/quindici/venti), al tasso di interesse pari all'IRS a ( ) anni maggiorato di ( ) punti percentuali.

Le Parti convengono che l'I.R.S. (Interest Rate Swap) di riferimento per il tasso di interesse di ammortamento è il tasso lettera verso Euribor a 6 mesi rilevato alle ore 11,00 di due giorni lavorativi precedenti quello di stipula dell'atto di erogazione a saldo del mutuo.

Attualmente il tasso di interesse del mutuo, sulla base del tasso IRS a anni rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di stipula del presente contratto, è pari al .....% ( per cento) nominale annuo. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG o ISC) calcolato ipotizzando che detto tasso di interesse rimanga



LA **PARTE MUTUATARIA** si obbliga a comunicare preventivamente e per iscritto ogni variazione relativa al predetto conto.

L'**ISTITUTO FINANZIATORE**, una volta eseguito il bonifico, trasmetterà alla parte mutuataria, con lettera raccomandata, una nota di quietanza che dovrà essere restituita all'Istituto finanziatore entro trenta giorni dal suo ricevimento, firmata del legale rappresentante della **PARTE MUTUATARIA**.

Faranno piena prova dell'accredito delle somme versate tramite bonifico alla **PARTE MUTUATARIA**, le scritture contabili dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, in conformità a quanto previsto all'art. 18 del Capitolato di patti e condizioni generali allegato.

L'atto di erogazione finale e quietanza verrà effettuato mediante stipula di atto pubblico.

La **PARTE MUTUATARIA** si obbliga a corrispondere all'atto delle singole somministrazioni l'imposta sostitutiva prevista dagli artt. 17 e 18 del DPR 29 settembre 1973, n° 601 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura indicata dalla legge.

### Art. 3

La **PARTE MUTUATARIA** si obbliga per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, in via solidale ed indivisibile fra tutti, a restituire la suddetta somma mutuata di € ( ) col sistema dell'ammortamento, nel termine di anni 10 / 15 / 20 (dieci / quindici / venti), mediante corresponsione di n° 20 / 30 / 40 (venti / trenta / quaranta) semestralità costanti posticipate, calcolate al tasso di interesse specificato nel precedente art. 1, commi 1° e 2°. Tali interessi semestrali sono calcolati in annualità intere con formula finanziaria; non è, pertanto, influente in tale calcolo l'effetto dell'anno civile o commerciale.

Ogni semestralità dovrà versarsi in valuta legale all'**ISTITUTO FINANZIATORE** entro le date che saranno convenute nell'atto di erogazione e quietanza del mutuo, a decorrere dall'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di inizio dell'ammortamento del mutuo, che verrà fissata nell'atto di erogazione finale e quietanza al 1° giorno del mese immediatamente successivo alla data di stipula del predetto atto di erogazione finale

Le semestralità di ammortamento comprenderanno una quota di ammortamento del capitale mutuato ed una quota interessi, in conformità delle indicazioni della tabella che verrà allegata all'atto dell'erogazione finale e quietanza e saranno ridotte, ciascuna, di un ammontare pari alla quota semestrale del contributo negli interessi concesso e calcolato in misura annua costante ai sensi dell'art. 5, 2° comma della legge n° 1295/57 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 8 dello Statuto dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**.

### Art. 4

Le somme somministrate parzialmente non entrano di regola in ammortamento, salvo che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** ritenga, compatibilmente con le finalità istituzionali, di dare comunque inizio all'ammortamento della somma somministrata.

Sulle somministrazioni parziali e sull'erogazione finale, effettuate in regime di preammortamento, saranno dovuti dalla **PARTE MUTUATARIA**, sino alla data di inizio dell'ammortamento del mutuo, gli interessi di preammortamento.

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che:

- il tasso degli interessi di preammortamento è variabile semestralmente;
- il predetto tasso variabile viene determinato prendendo come riferimento EURIBOR 6 MESI 365 aumentato di ..... (.....) punti base;
- il tasso "EURIBOR a sei mesi 365" è quello puntuale rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data della prima erogazione; il tasso così rilevato rimarrà in vigore fino al 30 giugno o 31 dicembre successivo o fino alla

data di inizio dell'ammortamento, se anteriore, e verrà applicato alle eventuali ulteriori erogazioni effettuate nel medesimo periodo;

- detto tasso "EURIBOR a sei mesi 365" verrà aggiornato semestralmente e sarà quello puntuale rilevato due giorni due giorni lavorativi antecedenti il 1° Gennaio ed il 1° Luglio di ogni anno, fino all'inizio dell'ammortamento; il tasso così rilevato rimarrà in vigore per l'intera semestralità o fino alla data di inizio dell'ammortamento e si applicherà anche alle somme erogate nel medesimo o in precedenti periodi. Tali interessi saranno calcolati con riferimento a giorni effettivi/360.

I suddetti interessi di preammortamento saranno dovuti dalla **PARTE MUTUATARIA** alle date del 1° gennaio o del 1° luglio successivo ad ogni erogazione rateale e comunque dalle predette date sino alla data di inizio dell'ammortamento del mutuo.

Gli interessi sul capitale mutuato ed entrato in ammortamento decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data dell'atto di erogazione finale e quietanza.

### Art. 5

Il **GARANTE**, come sopra rappresentato, dichiara di costituirsi fideiussore della **PARTE MUTUATARIA** a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla **PARTE MUTUATARIA** stessa con il presente contratto di mutuo.

La Fideiussione è regolata dalle seguenti condizioni in deroga alle previsioni di cui all'art. 7 del Capitolato allegato al contratto di mutuo:

- punto 1) Garantisce tutto quanto dovuto dalla **PARTE MUTUATARIA** per la restituzione del capitale mutuato, per il pagamento dei relativi interessi, anche di preammortamento e moratori al tasso convenzionale pattuito con la **PARTE MUTUATARIA** stessa, per qualunque altro accessorio nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario e per ogni onere tributario, dipendenti dal contratto di mutuo in questione.
- punto 2) Rimarrà ferma e valida senza bisogno di ulteriori interventi o dichiarazioni del **GARANTE**, anche nel caso di revoca, inefficacia o annullamento, da chiunque eseguiti, dei pagamenti effettuati all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, verso il quale il **GARANTE** si obbliga a rimborsare tutte le somme che il medesimo avesse incassato a soddisfacimento delle obbligazioni garantite e che dovesse restituire a seguito dell'esperimento di dette azioni o per qualsiasi altro motivo.
- punto 3) Le obbligazioni assunte dal **GARANTE** si intendono sempre costituite col vincolo della solidarietà e della indivisibilità, anche nei confronti di ciascuno dei successori o aventi causa o qualsiasi titolo. L'**ISTITUTO FINANZIATORE** non ha mai l'obbligo di escutere preventivamente la **PARTE MUTUATARIA** in caso di sua inadempienza.
- punto 4) Il **GARANTE** non può, nel corso dell'operazione di mutuo, recedere dalla garanzia, la quale rimane efficace sino a quando all'**ISTITUTO FINANZIATORE** non risulti formalmente estinta l'obbligazione garantita.
- punto 5) Il **GARANTE** rimane obbligato, nel caso che la **PARTE MUTUATARIA** mancasse per qualsiasi ragione al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, a versare immediatamente all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, a semplice richiesta scritta, quanto da essa **PARTE MUTUATARIA** dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio così come indicati nel precedente punto 1). Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il **GARANTE**, i suoi successori, eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, le risultanze delle scritture contabili dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**. In caso di suo ritardo nel pagamento, il **GARANTE** è tenuto a corrispondere, all'**ISTITUTO FINANZIATORE**, oltre alle somme insolute, gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico della

**PARTE MUTUATARIA.** Gli effetti dell'eventuale decadenza della **PARTE MUTUATARIA** dal beneficio del termine e della risoluzione del contratto di mutuo si intenderanno automaticamente estesi al **GARANTE** e, pertanto, la fideiussione sarà immediatamente ed integralmente operante anche nei suddetti casi di decadenza e risoluzione che dovessero verificarsi sia per inadempienza contrattuale della **PARTE MUTUATARIA** sia per qualsiasi altra causa prevista nel contratto regolante il finanziamento.

- punto 6) Il **GARANTE** rinuncia, in deroga all'art. 1945 del cod. civ., ad opporre le eccezioni, le riserve e le contestazioni spettanti alla **PARTE MUTUATARIA**, sino all'integrale soddisfacimento delle pretese creditizie dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**, obbligandosi, quindi, ad effettuare i pagamenti di cui al precedente punto 5 anche in presenza di opposizione esperite dalla **PARTE MUTUATARIA** o di controversie comunque pendenti e da chiunque occasionate in ordine alla sussistenza o alla esigibilità del credito.
- punto 7) In deroga all'art. 1957 cod. civ., i diritti derivanti all'**ISTITUTO FINANZIATORE** dalla fideiussione restano integri sino a totale estinzione di ogni suo credito verso la **PARTE MUTUATARIA**, senza che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso sia tenuto ad escutere la **PARTE MUTUATARIA** o il **GARANTE** o qualsiasi altro coobbligato o **GARANTE** entro i termini previsti dalla suddetta disposizione.
- punto 8) Il **GARANTE** non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che ad esso spettasse *ex lege* o per convenzione nei confronti della **PARTE MUTUATARIA**, di coobbligati o altri garanti, ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione di credito dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** non sia stata interamente estinta, rinunciando comunque, espressamente esso **GARANTE** ad eccepire l'estinzione della fideiussione per fatto dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** e ciò in deroga all'art. 1955 C.C.
- punto 9) La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già esistente o che venisse in seguito da chiunque prestata sotto qualsiasi forma a favore dell'**ISTITUTO FINANZIATORE** nell'interesse della **PARTE MUTUATARIA** a garanzia del finanziamento citato in premessa.  
Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare ed ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**.
- punto10) l'**ISTITUTO FINANZIATORE** è tenuto, a richiesta del **GARANTE**, a comunicargli l'entità dell'obbligazione garantita, quale a lui risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del **GARANTE** del consenso scritto dalla **PARTE MUTUATARIA**, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.  
Il **GARANTE** avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della **PARTE MUTUATARIA** ed in particolare ad informarsi presso la stessa dello svolgimento dei suoi rapporti con l'**ISTITUTO FINANZIATORE**.
- punto11) Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende, sin d'ora, estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate.
- punto12) La fideiussione rimarrà ferma e valida, senza bisogno di ulteriori interventi o autorizzazioni del **GARANTE**, anche nel caso in cui l'**ISTITUTO FINANZIATORE** avesse acconsentito, a suo insindacabile giudizio e senza alcun obbligo di darne comunicazione al **GARANTE** stesso, eventuali modifiche di patti contrattuali ed in particolare proroghe o dilazioni di termini, anche di pagamento, in qualsiasi forma effettuate.

punto13) Il **GARANTE** autorizza espressamente l'**ISTITUTO FINANZIATORE** a segnalare la presente fideiussione, se richiesto, alla Società di revisione incaricata dalla **PARTE MUTUATARIA** del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

punto14) Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Il **GARANTE**, dichiara, altresì, di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 2° comma del cod. civ. le seguenti condizioni:

- punto 5 - 1° comma (pagamento a semplice richiesta e valore probatorio delle scritture contabili);
- punto 6 (rinuncia ed eccezioni);
- punto 7 (dispensa dall'agire nei termini ex art. 1957 cod. civ.);
- punto 8 (limitazione all'esercizio del diritto di regresso o surroga e rinuncia ad eccepire l'estinzione della fideiussione ex art. 1955 cod. civ.);
- punto 9 - 2° comma (inopponibilità della estinzione o modifica della obbligazione di altri fideiussori)
- punto12 (efficacia della fideiussione anche nelle ipotesi di proroghe o dilazioni di termini, anche di pagamento)
- punto 14 (deroga alla competenza giudiziaria).

### Art. 6

Le semestralità di ammortamento del mutuo per capitale ed interessi, risultanti insolite alle scadenze convenute, gli eventuali interessi di preammortamento, nonché ogni altra somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata, ivi compreso quanto dovuto all'**ISTITUTO FINANZIATORE** a seguito di decadenza dal beneficio del termine della **PARTE MUTUATARIA**, di risoluzione del contratto per qualsiasi causa dovuta, produrranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, dalla data di scadenza o di esigibilità al giorno dell'effettivo pagamento, gli interessi di mora nella misura pari al tasso di interesse di ammortamento o di preammortamento rispettivamente applicato nel periodo del mancato pagamento, aumentato della metà.

Attualmente il tasso di mora per l'ammortamento, determinato sulla base del tasso indicato al precedente art. 1 è pari al % ( per cento) annuo; detto tasso non potrà mai essere superiore al limite imposto dalla legge e su detti interessi non è ammessa capitalizzazione periodica.

Tali interessi, relativi alle rate scadute ed ad ogni altra somma dovuta come sopra specificato, verranno calcolati con riferimento all'anno civile.

Fermo ed impregiudicato quanto previsto nel precedente 1° comma, in caso di morosità nel pagamento delle semestralità di ammortamento o di una parte di esse, protratta per almeno due semestri, la **PARTE MUTUATARIA** riconosce all'**ISTITUTO FINANZIATORE** il diritto, ove non intenda dichiarare la **PARTE MUTUATARIA** decaduta dal beneficio del termine, una volta decorsi 30 (trenta) giorni dalla data del mancato pagamento della seconda semestralità, di ritenere risolto "ipso jure" il presente contratto in danno della **PARTE MUTUATARIA** e del **GARANTE**, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con la conseguenza che l'**ISTITUTO FINANZIATORE** stesso potrà pretendere l'immediato versamento, oltre che delle quote scadute e non corrisposte unitamente ai relativi interessi di mora, il pagamento in unica soluzione di tutte le somme specificate nell'art. 21, 2° comma lett. "a", "b", "c", "e" ed "f" dell'allegato Capitolato.

Le Parti convengono sin d'ora che qualora la **PARTE MUTUATARIA** non conservasse la disponibilità dell'area sulla quale vengono realizzate le opere oggetto del finanziamento, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, il presente contratto s'intenderà risolto di pieno diritto con le conseguenze a carico della **PARTE MUTUATARIA** previste dall'art. 21 dell'allegato capitolato di patti e condizioni generali.

La **PARTE MUTUATARIA** dichiara sin d'ora di acconsentire all'eventuale richiesta di accollo del presente finanziamento da parte del Comune di \_\_\_\_\_ nel caso in cui la Convenzione relativa alla concessione e gestione dell'area su cui sorge l'impianto sportivo oggetto dei lavori finanziati con la presente operazione, stipulata tra la Società mutuataria stessa ed il Comune di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, registrata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ venisse risolta anticipatamente o decadesse per qualsiasi motivo prima della completa estinzione del presente mutuo.

*(EVENTUALE:) Le Parti convengono di sottoporre la stipula del presente contratto a condizione risolutiva nel caso in cui dall'acquisizione della suddetta certificazione antimafia già richiesta dall'Istituto Finanziatore al competente Ufficio Territoriale del Governo, come descritto in premessa, dovesse evincersi la sussistenza di procedimenti o provvedimenti definitivi di prevenzione di cui alla L. n. 575/1965 e successive modifiche ed integrazioni o risultassero in atto tentativi di infiltrazione mafiosa di cui al D.Lgs. 490/1994, a carico dei componenti del Consiglio di Amministrazione/Consiglio Direttivo del “*

*” o dell'Ente medesimo, con le conseguenze previste dall'art. 11 del DPR 252/1998, e dall'art. 21 del Capitolato di Patti e condizioni generali.*

La parte mutuataria si impegna a non modificare la compagine sociale e la quota di partecipazione dei soci ovvero a non effettuare operazioni di carattere straordinario come trasformazioni, fusioni, scissioni, cessioni di ramo d'azienda e/o altro e a non cedere a terzi il mutuo senza il preventivo assenso dell'Istituto Finanziatore.

Qualora si verificasse quanto previsto al precedente comma l'Istituto Finanziatore avrà il diritto di risolvere il contratto di mutuo e pretendere l'immediato versamento in unica soluzione, oltre che delle eventuali rate scadute e non corrisposte unitamente ai relativi interessi di mora, di tutte le somme specificate nell'art. 21, 2° comma lett. “a”, “b”, “c”, “e” e “f” dell'allegato Capitolato.

**(EVENTUALE in caso di Associazione non riconosciuta:)**

La **PARTE MUTUATARIA** si obbliga inoltre a comunicare tempestivamente per iscritto, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, all'**ISTITUTO FINANZIATORE** eventuali modifiche statutarie, in particolare quelle aventi ad oggetto la forma giuridica, la denominazione, la sede, lo scopo sociale, i poteri e la composizione dell'organo amministrativo.

#### **Art. 7**

E' consentita l'anticipata estinzione totale del mutuo alle condizioni indicate nell'art. 11 dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali.

La restituzione anticipata del capitale mutuato dovrà essere effettuata in valuta legale, tale essendo la specie mutuata.

#### **Art. 8**

Per l'esecuzione del presente contratto, come per qualsiasi giudizio, anche esecutivo e di risoluzione, e a tutti gli effetti di legge, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'**ISTITUTO FINANZIATORE** presso la propria sede legale in Roma, Via Giambattista Vico n. 5;

- la **PARTE MUTUATARIA** ed il **GARANTE** rispettivamente in

ed in \_\_\_\_\_ presso il Municipio, e, ove nelle predette sedi irreperibili, entrambi presso la Segreteria del Comune di \_\_\_\_\_

ove l'**ISTITUTO FINANZIATORE** potrà validamente notificare, ad esse parti, successori ed aventi causa, ogni e qualsiasi atto anche di natura processuale ed esecutivo, quando non preferisca notificare al domicilio reale di esse parti.

#### **Art. 9**

Per le eventuali controversie giudiziarie dipendenti dal presente contratto, dall'allegato Capitolato di patti e condizioni generali nonché dalle erogazioni parziali e dall'atto di erogazione finale e quietanza, le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Roma ferma restando la speciale competenza prescritta dagli artt. 21 e 26 del codice di procedura civile.

#### Art. 10

Tutti i pagamenti per qualsiasi titolo dipendenti dal presente contratto e dagli atti di erogazione del mutuo dovranno essere effettuati in valuta legale all'**ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO** nella sua sede in Roma Via Giambattista Vico n. 5, ovvero a mezzo di c/c bancario intestato all'Istituto per il Credito Sportivo - Roma (coordinate IBAN: IT43K106300320000000000100).

#### Art. 11

Il presente contratto rientra nell'ambito impositivo dell'imposta sostitutiva di cui agli artt. 15 e segg. del DPR 29 settembre 1973 n° 601 e successive modifiche ed integrazioni, con la conseguenza che tutti gli atti, contratti e formalità inerenti all'operazione di mutuo, comprese le garanzie e loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni nonché eventuali cessioni di credito stipulate in relazione al mutuo stesso, sono esenti dall'imposta di registro, di bollo, ipotecarie e catastali.

Il presente atto usufruisce, altresì, della riduzione a metà degli onorari notarili ai sensi dell'art. 3, ultimo comma della legge 24 dicembre 1957, n° 1295 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 12

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, si precisa che le spese imputabili alla **PARTE MUTUATARIA** in dipendenza del presente contratto e nel periodo di durata del mutuo risultano dal foglio di sintesi riepilogativo allegato al presente contratto.

Restano in ogni caso ad esclusivo carico della **PARTE MUTUATARIA** tutte le spese di stipulazione, registrazione, anche dell'atto di erogazione e quietanza finale inerente il presente contratto nonché quelle per il rilascio all'**ISTITUTO FINANZIATORE** della copia in forma esecutiva e delle copie autentiche occorrenti.

La **PARTE MUTUATARIA** è tenuta a provvedervi direttamente nella misura prevista dalla legge e dalle tariffe notarili vigenti. La stessa prende atto che, ai sensi del 1° comma dell'art. 117 del decreto leg.vo n° 385/93, il Notaio rogante provvederà a fornirle copia autentica del presente contratto e dell'atto di erogazione e quietanza finale muniti degli estremi dell'avvenuta registrazione.

La **PARTE MUTUATARIA** dichiara, inoltre, di aver ricevuto il documento con i principali Diritti del Cliente e i fogli informativi relativi alla presente operazione e, ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, di essersi avvalso del diritto di ottenere copia del testo contrattuale idonea per la stipula.

Le parti di comune accordo stabiliscono che le comunicazioni periodiche previste dalla normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari saranno inviate a mezzo posta senza costi aggiuntivi per la **PARTE MUTUATARIA**.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 115 e segg. (titolo VI - Capo I) del D. Leg.vo 1/9/93 n. 385, le parti si danno atto che tutti gli oneri e le condizioni di natura economica predeterminabili a carico della **PARTE MUTUATARIA** in dipendenza del presente contratto sono stati rappresentati ed evidenziati nel contesto dello stesso e dell'allegato Capitolato di patti e condizioni generali.

La **PARTE MUTUATARIA** approva specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma del cod. civ. le clausole del presente contratto come appresso indicate:

- **art. 2, 2° comma** (variabilità delle modalità e condizioni per l'erogazione del mutuo in relazione all'andamento del mercato finanziario);
- **art. 4, 1° comma** (facoltà per l'**ISTITUTO FINANZIATORE** di ammortizzare erogazioni parziali);

- **art. 6** (morosità e risoluzione contratto);
- **art. 8** (elezioni di domicilio);
- **art. 9** (deroga competenza territoriale);

e le seguenti condizioni generali dell'allegato Capitolato:

- **art. 1** (veridicità della documentazione presentata);
- **art. 2** (condizioni per le erogazioni del mutuo);
- **art. 3, 4° comma** (esecuzione delle opere finanziate - riversamento somme e costituzione deposito infruttifero);
- **art. 4** (somministrazioni rateali);
- **art. 6** (divieto di cessione del ricavo del mutuo);
- **art. 7** (obblighi relativi alle garanzie fideiussorie);
- **art. 8** (cessione di contributi);
- **art. 9** (imputazioni di pagamenti);
- **art. 10** (pagamenti effettuati da terzi);
- **art. 11** (estinzione anticipata del mutuo);
- **art. 12** (sospensione e revoca nel contributo negli interessi);
- **art. 13** (eventuali aggravi fiscali);
- **art. 16** (solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni contrattuali);
- **art. 17** (non opponibilità di eccezioni od opposizioni);
- **art. 18** (efficacia probatoria delle scritture contabili dell'**ISTITUTO FINANZIATORE**);
- **art. 19** (rapporti tra **PARTE MUTUATARIA** e terzo);
- **art. 20** (diminuzione delle garanzie );
- **art. 21** (risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine);
- **art. 22** (revoca del mutuo).

Le parti tutte, espressamente e concordemente, mi esonerano nel contempo dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto pubblico è stato da me Notaio letto alle parti costituite le quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me lo hanno sottoscritto qui in calce e sul margine dei fogli intermedi unitamente agli allegati come per legge.